

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Somme in anticipo dal cliente ma omessa esecuzione al mandato e false indicazioni sullo stato delle cause: inadempimento deontologicamente rilevante

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al [mandato](#) (art. 26 ncd f già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncd f, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 21 giugno 2018, n. 75 (pubbl. 7.8.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Celestina TINELLI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto all'Ordine degli Avvocati di Terni, con studio in [OMISSIS], in via [OMISSIS], avverso la decisione in data 27/11/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

Ricevuto esposto da parte del sig. [TIZIO] in data 18.11.2013, riguardante condotte dell'Avv. [RICORRENTE], il COA di Terni deliberava di aprire nei suoi confronti procedimento disciplinare, sulla base dei seguenti capi di incolpazione:

- a) per avere omesso, in violazione dell'art. 38 del codice deontologico, di compiere atti inerenti il proprio mandato consistenti nell'introduzione del giudizio di risarcimento del danno nei confronti della ditta [ALFA] di Roma;
- b) per avere reiteratamente fornito, in violazione dell'art. 40 del codice deontologico, informazioni mendaci circa l'esistenza e l'andamento del giudizio contro la ditta [ALFA] di Roma in realtà mai instaurato.

Espletata l'istruttoria mediante l'audizione di testi e l'assunzione di risultanze documentali – ivi compresa una registrazione audio – il COA riteneva provati gli addebiti, irrogando per l'effetto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso detta deliberazione, pubblicata il 6 febbraio 2015 e notificata il 12 marzo 2015, l'avv. [RICORRENTE] proponeva tempestivo ricorso a questo CNF formulando un unico motivo, argomentato in fatto, nel quale esso ricorrente lamenta l'errata valutazione dei fatti e delle prove fornendo una ricostruzione degli avvenimenti alternativa rispetto a quella fatta propria dal COA procedente e concludendo per l'annullamento della sanzione.

In particolare l'avv. [RICORRENTE] eccepisce che le circostanze addotte dall'esponente sono state illegittimamente riscontrate dal COA mediante l'audizione di persona vicina ad esso esponente, da quest'ultimo appositamente istruita, e quindi parte attiva di un piano architettato al fine di predisporre l'esposto; che non esiste prova documentale dell'effettivo conferimento dell'asserito incarico professionale, sul quale il [TIZIO], sentito sul punto, non ha saputo dare precise indicazioni. Lamenta infine che il COA abbia dato ingresso a prove predisposte dall'esponente, tra cui un'illegittima registrazione telefonica nella quale peraltro le voci appaiono distorte e disturbate e non riconducibili con la necessaria certezza alle persone asseritamente protagoniste del colloquio. Sottolinea, infine, di non avere mai riconosciuto la propria voce registrata.

In data 22 marzo 2018 è pervenuta tramite pec alla Segreteria di questo Consiglio istanza di rinvio dell'udienza del 24 marzo 2018 per legittimo impedimento del difensore avvocato [OMISSIS].

### **MOTIVI DI DIRITTO**

L'istanza di rinvio dell'udienza, motivata con il legittimo impedimento a parteciparvi del difensore avv. [OMISSIS], non può essere accolta. A parte l'assorbente considerazione che l'istanza è stata presentata da professionista privo di mandato a difendere il ricorrente davanti al CNF non risultando agli atti alcuna procura *ad hoc*, ma solo una nomina a detto avvocato a difensore di fiducia nel procedimento 31/2013 davanti al COA, deve osservarsi

che l'asserito impedimento – peraltro genericamente indicato – per l'udienza del 24 marzo 2018 non è stato documentato.

Nel merito il ricorso è privo di fondamento.

Il COA di Terni ha ritenuto, nell'impugnata deliberazione, ancorché succintamente motivata, che gli addebiti contestati all'avv. [RICORRENTE] risultavano provati dalle deposizioni testimoniali dell'esponente e del sig. [CAIO], nonché dal contenuto della telefonata registrata e da due lettere inviate dal [TIZIO] al predetto legale nel settembre e ottobre 2013, rimaste senza riscontro. In particolare la dichiarazione resa dal sig. [CAIO] all'udienza dibattimentale del 27 novembre 2014 non lascia dubbi sull'inadempimento dell'avv. [RICORRENTE] al mandato professionale conferitogli dal [TIZIO] di promuovere un giudizio per risarcimento danni e sulle non veritiere informazioni a quest'ultimo fornite dal legale. Il testo della deposizione del [CAIO] (p. 4 del verbale) è, infatti, il seguente: *“Conosco il sig. [TIZIO] da almeno venti anni, sono amico di questo signore. Il sig. [TIZIO] lamentava che l'avv. [RICORRENTE] non rispondeva alle sue telefonate, mi chiese pertanto due o tre volte di chiamarlo io al telefono, ciò feci senza risultato. Una volta mi trovavo nello studio [TIZIO] e da lì tentai una telefonata dal fisso del [TIZIO] all'avv. [RICORRENTE] il quale però non rispose. Dopo alcuni minuti arrivò sul cellulare del [TIZIO] un sms dall'avv. [RICORRENTE] con il quale l'avvocato diceva di essere occupato e che l'avrebbe richiamato. Dopo alcuni minuti effettivamente l'avv. [RICORRENTE] richiamò e propose al [TIZIO] di incontrarlo davanti al Tribunale. Accompagnai il [TIZIO] all'appuntamento ed io mi misi in disparte sulle scalette esterne del Tribunale. Nell'occasione i due hanno parlato, l'avvocato ha consegnato al [TIZIO] dei fogli ed io, che stavo quattro cinque metri da loro, come da richiesta precedente del [TIZIO], ho scattato delle fotografie. Riconosco queste fotografie per quelle che mi vengono mostrate e che sono contenute nel fascicolo. Della conversazione ho sentito poche frasi, posso dire però che l'avvocato rassicurò il [TIZIO] che la causa stava per finire e che lui doveva stare tranquillo e che non c'era rischio di prescrizione. Per quanto riguarda la telefonata di cui ho detto prima, posso dire, avendo ascoltato in viva voce, che l'avvocato [RICORRENTE], richiesto dal [TIZIO], disse che non poteva dare il numero di ruolo della causa in quanto la causa non era stata fatta contro la Rai ma contro la ditta appaltatrice della quale ora non ricordo il nome”.*

L'impugnato provvedimento sanzionatorio è dunque adeguatamente motivato con riferimento alle prove acquisite al procedimento dalle quali è dato desumere il conferimento del mandato e le non veritiere informazioni sulla causa “che stava per finire”. Contrariamente alla tesi difensiva del ricorrente, dette prove sono state legittimamente assunte in contraddittorio nelle udienze appositamente tenute. Il teste [CAIO], anche se

amico dell'esponente, non versava in alcuna causa di incompatibilità a rendere testimonianza e pertanto ben poteva riferire su quanto era a sua conoscenza.

All'ammissione tra le fonti di prova della registrazione della telefonata, inoltre, l'avv. [RICORRENTE] non aveva formalizzato alcuna opposizione e aveva addirittura riconosciuta – sia pure non in modo certo - come propria una delle voci registrate. Si legge al riguardo nel verbale del 27.11.2014 (p. 2): *"Mi sembra di riconoscere come mia una delle voci"*.

D'altra parte la mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il consiglio Nazionale Forense, giudice d'appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il CNF è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamente nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (cfr. CNF, 22.12.2017, n. 226; 23.12.2017, n. 228; 28.12.2012, n. 206; 29.11.2012, n. 167; 30.1.2012, n. 4).

Deve aggiungersi che il complessivo comportamento dell'avv. [RICORRENTE], che non ha riscontrato le lettere raccomandate (30.9.2013 e 22.10.2013) inviategli dal cliente, costituisce, unitamente alle suddette prove, ulteriore elemento di valutazione ai fini del convincimento dell'organo disciplinare sulla responsabilità dell'incolpato. Per costante giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare le risultanze delle prove acquisite (CNF, 10 maggio 2017, n. 56; 22 marzo 2017, n. 22; 31 dicembre 2016, n. 410; 31 dicembre 2016, n. 401). La valutazione di dette prove è stata correttamente eseguita dal COA sulla base del riscontro documentale e testimoniale di cui si è detto ed è pertanto immune dai vizi motivazionali adombrati dal ricorrente nel gravame. L'impugnata deliberazione dà infatti pienamente conto dell'iter logico seguito dal COA, che così ha motivato: *"La prova testimoniale sia del [CAIO] che del [TIZIO], nonché il contenuto della telefonata registrata, provano pienamente gli addebiti contestati all'avv. [RICORRENTE] nei due capi di incolpazione. Nel colloquio telefonico ed in quello avvenuto davanti al Tribunale l'avv. [RICORRENTE] assicurava il [TIZIO] su una conclusione a breve del giudizio proposto. È evidente quindi che se egli non avesse mai assunto tale incarico la sua risposta sarebbe stata senz'altro diversa. Se egli ha affermato che era prossima la pronuncia della sentenza è perché era consapevole di aver ricevuto l'incarico di proporre la causa. Poiché la circostanza è stata soprattutto*

*riferita dal teste [CAIO] del tutto estraneo e disinteressato alla vicenda, deve ritenersi provato quanto contestato all'avv. [RICORRENTE] in entrambi i capi di incolpazione".*

Conclusivamente, il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 21 giugno 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

WWW.La